



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA

ESERCENTI RETI ISOLATE

IMPRESE FERROVIARIE

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE**

**STRUTTURE SANITARIE MEDICO-
LEGALI**

**MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimenti e trasporti**

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
– **Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie**
– **Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**
ASSOCIAZIONI DI SETTORE

**OGGETTO: Metodologia valutativa del senso cromatico e altri chiarimenti
sull'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui alla Disposizione di RFI 55/2006.**

La Direzione Sanità di RFI SpA, nel corso di alcuni incontri e con nota protocollata da ANSFISA in ingresso con il numero 35273 del 15/06/2023, ha formulato alcuni quesiti e proposte relativamente all'oggetto; ritenuti gli argomenti trattati di interesse generale, si riportano di seguito le risposte e i chiarimenti di questa Agenzia.

1. Metodologia valutativa del senso cromatico.

Nell'ottica di armonizzare la metodologia da utilizzare per la valutazione del senso cromatico alla normativa europea e ai relativi recepimenti in ambito nazionale, riguardo alle attività Gestione della circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura, Preparazione dei treni, Manutenzione dei veicoli, i cui requisiti sanitari sono attualmente stabiliti dalla Disposizione di RFI 55/2006, la percezione dei colori è da considerarsi "normale" se accertata come tale mediante l'utilizzo di un test riconosciuto, come il test di Ishihara, integrato, qualora necessario, da un altro test di

approfondimento riconosciuto (come il test di Farnsworth).

Pertanto, non deve essere più applicato quanto previsto dalla nota 4 riportata in calce alla tabella 4 dell'allegato 3 alla Disposizione di RFI 55/2006.

2. Applicabilità della nota 8 riportata in calce alla tabella 3 dell'allegato 2 della Disposizione di RFI 55/2006.

In conformità alla nota ANSFISA 59345 del 23/12/2022, quanto previsto dalla nota 8 riportata in calce alla tabella 3 dell'allegato 2 alla Disposizione di RFI 55/2006 (*“Per il personale impiegato esclusivamente nelle mansioni della protezione cantieri -Avvisatore, Avvistatore, Vedetta- i requisiti fisici speciali richiesti sono: visus livello 2; correzione con lenti tipo 1; senso cromatico soddisfacente; senso stereoscopico normale; percezione uditiva livello 2”*) è applicabile anche alle visite svolte prima dell'entrata in servizio. Spetta al soggetto richiedente la visita stabilire, in conformità alle procedure del proprio sistema di gestione della sicurezza, se richiedere o meno alla struttura medica che effettuerà la visita stessa di tener conto di quanto disposto nella nota 8 sopra richiamata, in ragione delle mansioni affidate e delle attività svolte dal personale sottoposto a visita.

3. Applicabilità della nota 4 riportata in calce alla tabella 3 dell'allegato 2 della Disposizione di RFI 55/2006.

In conformità a quanto disposto con la nota ANSFISA 28455 del 9/12/2021, la nota 4 in calce alla tabella 3 dell'allegato 2 alla Disposizione di RFI 55/2006 non è più applicabile.

4. Annotazione dell'obbligo di lenti e dell'uso delle lenti a contatto.

Ai fini del rilascio del titolo abilitativo o della licenza di conduzione dei treni, sul certificato di idoneità è sufficiente che il medico valutatore riporti, qualora ne ricorrano le condizioni, la dicitura “obbligo di lenti”.

Ciascun addetto impiegato in attività connesse con la sicurezza dell'esercizio è responsabile dell'utilizzo corretto dei dispositivi di correzione visiva prescritti e deve pertanto averli con sé nello svolgimento della mansione.

5. Applicazione del punto 5 della nota ANSFISA 59345 del 23/12/2022.

Nella richiesta di visita per attività diverse dalla Condotta dei treni non deve essere richiamato il decreto legislativo 247/2010.

Spetta alle strutture sanitarie competenti adeguare le metodologie di valutazione dell'idoneità fisica e della capacità psicologica ai criteri stabiliti al punto 5, lettere a) e b), della nota ANSFISA 59345 del 23/12/2022 *“Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da Condotta dei treni e Accompagnamento dei treni”*.

Sulle certificazioni emesse dai medici valutatori devono essere chiaramente identificati i requisiti di cui è stato accertato il possesso, anche solo tramite il riferimento alla norma che li impone. Non è necessario fare riferimento su di esse alla citata nota ANSFISA 59345 del 23/12/2022.